Reg. Gen. 6200 / 2018	La sentenza di 1°/26 grado dispone	N. 3809 / 2019 reg. sen		
	risarcimento danni provvisionale danno generico	Estratto esecutivo inviato ila Proc. gen. Proc. Rep. Trib.		
R	EPUBBLICA ITALI In nome del Popolo Italian			
	Il giorno 14/03/2019			
osì composta	LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE 02^ PENAL			
		4		
Dott DADDADA CALL	A D.F.	Duosidonto		
Dott. BARBARA CALL		Presidente		
Dott. BARBARA CALL Dott. ROBERTO PILLA Dott. RAFFAELE TOSE	•	Presidente Consigliere Consigliere		
Dott. ROBERTO PILLA Dott. RAFFAELE TOSE	ELLI	Consigliere		
Dott. ROBERTO PILLA	ELLI	Consigliere		
Dott. ROBERTO PILLA Dott. RAFFAELE TOSE	ELLI di Cons. la seguente SENTENZA	Consigliere		
Dott. ROBERTO PILLA Dott. RAFFAELE TOSE la pronunciato in la Camera c nel procedimento penale di	di Cons. la seguente SENTENZA 2º grado nei confronti di :	Consigliere		
Dott. ROBERTO PILLA Dott. RAFFAELE TOSE la pronunciato in la Camera c nel procedimento penale di	di Cons. la seguente SENTENZA 2º grado nei confronti di : (BERO	Consigliere		
Dott. ROBERTO PILLA Dott. RAFFAELE TOSE la pronunciato in ln Camera d nel procedimento penale di 1) VIRI ERCOLE - Li nato a AFFILE - RM (1 29/6 domiciliato a VDOM, ELETTO	ELLI di Cons. la seguente SENTENZA 2º grado nei confronti di : BERO	Consigliere		

2) FROSONI GIAMPIERO - LIBERO - LIBERO - LIBERO

difeso dall'Avv. LA RUSSA IGNAZIO del Foro di MILANO - MI - Nomina di Fiducia

difeso dall'Avv. PALOMBI ALESSANDRO del Foro di TIVOLI - RM - Nomina di Fiducia presente

domiciliato in DOM. ELETTO] L Culta 6 (DD)

nato a ROMA - RM il 03/02/1980 - ITALIA

				•	
3) PEPERONI LORENZO	LIDEDO	hnesente			
nato a SUBIACO - RM il 04/		4.46666	*************	***************	***
domiciliato a DOM. ELETTO		-			
AFFILE (RM) VIA	Cesare Cata	nimasi 33	(00)		
				propente	********
***************************************	***************************************	······································		70000	
difeso dall'Avv. PALOMBI ALES	AZIO del Foro di MILANO SANDRO del Foro di TIV	OLI - RM - Nomina	di Fiducia	presente	
***************************************	*	*******************************	*****************		•••••••••

				***************************************	*******
		•			÷
N.P.J PARTE CIVILE of	ostituita il 21/09/2015		· i		
N.P.I PARTE CIVILE co ettivamente domiciliata presso	o AVV. EMILIO	RICCI du For	a di Romo	- merent	i,
•			,		-
	***************************************	**************************************	**********************	***************	******
	************************************	***************************************	*********************	*************	******
***************************************	***************************************				
***************************************	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	***************************************	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**************************	*****
) ???}	4444444444444	***************************************	
***************************************				*********************	*****
			**********************	**********************	******
***************************************	***************************************	******************************	***************************************	************************	*****
***************************************	**************************************			4194100001110000111101010101010101010101	*****
************************************		19845>>++1881469544444444	**********	*******************************	*****
***************************************	{\ }	*********	10040000000000000000000000000000000000		•••••
***************************************	?***!}*********************************	***********************		*************************	*****
***************************************	************************************		******************	*****	
***************************************	 	*************************************	**************	*******************	*****
	APPELLA	INTE	1 ,		
			7/11/2017	che così stat	
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunate	e di TIVOLI del			เม่งภ
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunale	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunalo	e di TIVOLI del	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m one door state	uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunale	e di TIVOLI del		0 5551 5440	uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunale	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunale	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunale	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunalo	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunale	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunalo	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunalo	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunale	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunalo	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Mo	nocratico del Tribunalo	e di TIVOLI del			uiva
erso la sentenza con Rito Moi nclusioni del Procuratore Gener		e di TIVOLI del			uiva

IMPUTATI

VIRI Ercole, nato ad Affile (RM) il 29.01.1960.

In ordine ai reati:

di cui all'art. 4 legge 205/1993 e 81 cpv e 110 c.p. perché, in spregio alla predetta legge "esaltava pubblicamente l'esponente del fascismo Gen. Rodolfo Graziani in quanto con delibera della giunta comunale del 21 luglio 2012 in qualità di Sindaco proponeva, approvava, firmava e deliberava la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, allo stesso Gen. Rodolfo Graziani e successivamente in data 11 agosto 2012 organizzava una pubblica manifestazione per inaugurare il predetto monumento", il tutto in concorso con FROSONI Giampiero e PEPERONI Lorenzo in Affile il 21 luglio e 11 agosto dell'anno 2012.

FROSONI Giampiero nato a Roma il 03.02.1980 e PEPERONI Lorenzo nato a Subiaco il 04.08.1970.

In ordine ai reati:

di cui all'art. 4 legge 205/1993 e 81 cpv e 110 c.p. perché, in spregio alla predetta legge "esaltavano pubblicamente l'esponente del fascismo Gen. Rodolfo Graziani in quanto con delibera della giunta comunale del 21 luglio 2012 in qualità di assessori e pertanto componenti di giunta con diritto al voto, approvavano e concorrevano a deliberare la dedica del monumento al soldato, sito all'interno del Parco Radimonte, allo stesso Gen. Rodolfo Graziani e successivamente in data 11 agosto 2012 organizzavano una pubblica manifestazione per inaugurare il predetto monumento", il tutto in concorso con VIRI Ercole, in Affile il 21 luglio e 11 agosto dell'anno 2012.

APPELLANTI

Avverso la Sentenza del Tribunale di Tivoli emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 7 novembre 2017 che così statuiva: come da allegato.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza impugnata.

4

La Parte Civile si riporta alle conclusioni della Parte Pubblica e chiede la conferma della sentenza impugnata.

I Difensori si riportano ai rispettivi motivi di appello, insistendo per l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 novembre 2017 il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato ha riconosciuto la responsabilità penale degli imputati per il reato contestato al capo di imputazione e ha condannato VIRI Ercole alla pena di otto mesi di reclusione e 120,00 euro di multa; FROSONI Giampiero e PEPERONI Lorenzo alla pena di sei mesi di reclusione e 80,00 euro di multa ciascuno, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena ed irrogando a ciascuno la pena accessoria prevista per legge.

Il Tribunale ha inoltre condannato gli imputati, in solido, al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile, da liquidarsi all'esito di separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di 8.000,00 euro, nonché alla refusione delle spese di lite da essa sostenute, nella misura di 1.800,00 euro oltre accessori come per legge.

Ha disposto, infine, la trasmissione del dispositivo al Comune di Affile per quanto di competenza.

II. Gli atti d'impugnazione delle parti.

Contro la sentenza di primo grado, il Difensore di VIRI Ercole ha proposto appello, consistente in quattro motivi.

Con il primo motivo, lamenta la insussistenza del fatto, operando una ricostruzione storica della figura del Graziani, ritenendo che lo stesso non possa dirsi un sicuro esponente del fascismo, circostanza da cui desumere il difetto dell'elemento oggettivo della fattispecie di reato contestata: in particolare, il Difensore afferma che la posizione storica di Graziani è diversa da quella indicata dal primo Giudice, ciò anche alla luce di quanto ricostruito dalla sentenza del Tribunale militare in atti, ritenendo, inoltre, che non vi sia prova del fatto che l'imputato e la Giunta del Comune di Affile avessero voluto dedicare il manufatto proprio alla figura del Graziani così come descritto dalla sentenza impugnata, plurali essendo le dimensioni descrittive del personaggio a seconda della singola fase storica presa in considerazione.



Da ciò deriverebbe, pertanto, l'insussistenza dell'elemento oggettivo della pubblica esaltazione di un esponente fascista, dovendo per contro ritenersi che la condotta materialmente posta in essere rientri nella libera manifestazione del pensiero.

Inoltre, il Difensore, eccepisce il difetto della concretezza del pericolo di riorganizzazione del partito fascista, parimenti richiesto dalla norma incriminatrice, sollevando una serie di interrogativi critici circa il giudizio di allarme sociale formulato dal primo Giudice.

Sempre nell'ambito del primo motivo, infine, si censura la mancata valutazione delle prospettazioni difensive a discarico, poiché il Giudice precedente avrebbe individuato – alla base della condotta – motivi diversi da quelli che, effettivamente, avevano ispirato l'intitolazione del manufatto.

Con il secondo motivo, contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, poiché l'aver deliberato, da parte della Giunta, l'intitolazione del Museo a Rodolfo Graziani non sarebbe elemento di prova sufficiente per ritenere accertato il dolo generico.

Con il terzo motivo, in via gradata, denuncia come priva di giustificazione la mancata concessione, da parte del primo Giudice, delle attenuanti generiche, senza tuttavia fornire argomenti a supporto della doglianza.

Con il quarto motivo, contesta l'an e il quantum della provvisionale assegnata, anche in questo caso omettendo di illustrare le ragioni del motivo.

2.1 Hanno proposto appello anche i Difensori degli imputati FROSONI Giampiero e PEPERONI Lorenzo, consistente in quattro motivi.

Con il primo, si contesta il giudizio positivo di responsabilità penale, ritenendo che, per la condotta dei propri assistiti, difettino l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo del reato attribuito.

Il motivo, in particolare, censura i tre distinti profili: a) la qualificazione del Graziani come esponente del fascismo, b) la ritenuta idoneità della delibera adottata e dell'organizzazione della cerimonia pubblica a costituire una forma penalmente rilevante di "elogio" che possa condurre alla riorganizzazione del partito fascista e, infine, c) la forma pubblica o privata di tale elogio.

Per quanto riguarda il primo profilo, il Difensore censura la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado della figura di Graziani, poiché effettuata sulla base di fonti non affidabili dal punto di vista storico, quali siti web e contenuti disponibili on-line, illustrando per contro i fatti storici potenzialmente idonei a smentire i dati reperiti in rete; circa il secondo profilo, riporta giurisprudenza di legittimità a dimostrazione della



erronea applicazione della legge penale di cui al capo d'imputazione, operando inoltre una distinzione concettuale tra la commemorazione, da un lato, e l'elogio, dall'altro, ritenendo che il precetto incriminatore sanzioni il solo elogio, mentre nel caso concreto, trattandosi di commemorazione, non vi potrebbe essere responsabilità penale; con riguardo al terzo profilo, considera inesistente, per conseguenza logica, anche il carattere pubblico dell'esaltazione, non avendo ritenuto che vi sia stata nel caso di specie alcuna esaltazione.

In particolare, per tutte le censure del primo motivo, Difensori evidenziano contraddizioni tra la sentenza e i dati oggettivi emersi dall'istruttoria, quali l'assenza di FROSONI e PEPERONI il giorno della cerimonia commemorativa, la volontà di questi ultimi di "conservare la memoria storica" e non di esaltare alcunché di illecito, la posizione defilata del sito del Museo e del Parco rispetto al centro della città e, infine, la regolarità amministrativa del finanziamento ricevuto dalla Regione Lazio.

Con il secondo motivo, si evidenzia la mancanza di prova sull'elemento soggettivo, poiché l'aver chiesto al Prefetto l'intitolazione dell'opera a Graziani soltanto dopo la delibera e la cerimonia inaugurale non è, come vorrebbe il primo Giudice, elemento da cui dedurre la sussistenza di un dolo originario di esaltazione, ma rappresenta, invece, la fisiologia del procedimento amministrativo di intitolazione; sulla stessa linea, si evidenzia che anche l'organizzazione dell'evento è estranea ai due assessori in punto di rappresentazione, poiché riferibile all'Associazione culturale Rodolfo Graziani, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Con il terzo motivo, subordinato, si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell'incensuratezza e della giovane età degli imputati.

Con il quarto motivo, si afferma, senza tuttavia un completamento argomentativo, che non vi è prova in atti del danno effettivo cagionato alla parte civile.

2.2 Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, affidato a quattro motivi.

Dopo aver argomentato, in via preliminare, l'ammissibilità dell'atto d'appello e la correttezza della ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, con il primo motivo censura l'esclusione della continuazione tra la condotta "deliberativa" dell'intitolazione e l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione, ritenendo che entrambe le condotte debbano essere avvinte dalla continuazione, sul presupposto che ciascuna integri in via autonoma la violazione del precetto normativo contestato.



Con il secondo motivo, considera erronea la determinazione della pena, dovendo la Corte d'Appello, in accoglimento del primo motivo, aumentare la stessa per via della riconosciuta continuazione.

Con il terzo motivo, rileva l'assenza di elementi positivi per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendo gli imputati manifestato alcun segno di resipiscenza.

Con il quarto motivo, lamenta l'erroneità del rigetto delle richieste di sequestro e confisca, affermando che il primo giudice, in ortodossa interpretazione dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p., avrebbe dovuto disporre la misura cautelare reale sui beni e sugli atti amministrativi in questione, in quanto cose pertinenti al reato, con conseguente e successiva confisca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Questioni preliminari.

In logica premessa rispetto al merito delle impugnazioni dei Difensori, tutte ammissibili, occorre rilevare in prima battuta l'inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica, per difetto di legittimazione.

1.1 Posto che la tassatività, con riguardo alla disciplina generale per le impugnazioni, investe anche il diritto soggettivo della Parte – nel senso che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (art. 586, co. 3, c.p.p.) – si pone in questo caso un problema di legittimazione soggettiva del Pubblico ministero con riferimento alla sentenza di condanna resa all'esito del giudizio abbreviato, avendo il legislatore previsto una disciplina speciale per tale rito, ostativa alla impugnazione, per ragioni di economia processuale insite nella intera disciplina del rito speciale: l'art. 443 co. 3 c. p. p. preclude al pubblico ministero l'appello contro le sentenze di condanna, salvo che sia intervenuta modifica del titolo del reato.

Non è pertinente, in altri termini, il richiamo effettuato dall'appellante alla c.d. riforma Orlando, la quale ha riguardato il solo statuto generale delle impugnazioni e non anche la disciplina derogatoria prevista per l'abbreviato.

1.2 Tanto premesso, è onere di questo Collegio, alla luce dell'art. 568, co. 5 c.p.p., valutare l'ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data alla Parte che l'ha proposta.

Poiché il legislatore, nell'ottica del favor impugnationis, consente all'atto di gravame di superare comunque il vaglio di ammissibilità purchè esso rispetti i canoni richiesti per



altro mezzo di impugnazione, occorre analizzare i motivi di gravame per verificare se vi siano doglianze compatibili con l'art. 606 c.p.p. e se, dunque, l'impugnazione in questione debba essere qualificata "ricorso per Cassazione", doglianza ammissibile anche avverso una sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che non abbia modificato il titolo del reato.

Inoltre, nel caso in cui si riconosca l'ammissibilità di uno o più dei motivi di gravame avanzati dalla Parte pubblica, questo Collegio – in ossequio al potere di conversione previsto dall'art. 580 c.p.p. – non dovrà trasmettere gli atti alla Suprema Corte, ma apprezzare anche il merito di detti motivi (conformemente, Cass., Sez. 3, n. 41709 del 22/05/2018, Rv.274303 – 02). Infatti, poiché la norma citata attribuisce un potere di conversione del ricorso per cassazione in appello laddove contro la stessa sentenza siano proposti mezzi d'impugnazione diversi, nella presente vicenda processuale si intrecciano l'obbligo di riqualificazione in punto di ammissibilità da un lato, e la concentrazione del giudizio che ispira il principio della conversione, dall'altro.

In particolare, seppure l'interpretazione letterale dell'art. 580 c.p.p. disciplina la sola ipotesi della conversione, tale disposizione si innesta, in combinato disposto, sull'art. 568, co. 5 c.p.p., comportando una fase di giudizio ulteriore rispetto alla valutazione di ammissibilità dell'appello del P.m. sub specie di ricorso per cassazione, ossia la contestuale valutazione anche della fondatezza dei motivi riqualificati in funzione di legittimità che, proprio in forza della conversione, compete a questo Collegio.

Si tratta di un'esegesi condivisa anche dalla Corte di legittimità che, censurando la decisione della Corte territoriale di trasmettere gli atti dopo aver riqualificato in ricorso per cassazione l'appello principale del Pubblico ministero contro la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, ha affermato che, laddove vi sia anche una contestuale impugnazione dell'imputato relativa ai medesimi capi, è ammissibile e legittima la contestuale conversione, ex. art. 580 c.p.p., anche nel caso di giudizio abbreviato.

Pertanto, si è statuito che il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero avverso una sentenza da lui inappellabile si converte in appello, ove l'imputato risulti appellante nei confronti dello stesso capo o di diversi capi del provvedimento (Cass., 25 settembre 2002, Ruberto, Rv. 223788; 9 aprile 2004, Sgarrae; Sez. U., 18 giugno 1993, Rabiti).



In altri termini, fermo restando che tale esegesi non consente al P.m. di proporre questioni non deducibili come vizio di legittimità, il gravame del Pubblico ministero dev'essere esaminato dalla Corte d'appello come ricorso e non come appello, tranne che per il caso in cui l'imputato sia appellante in via incidentale (così Cass., Sez. III, 16 dicembre 2009, P.M. in proc. Caccavale, Rv. 245902 – 01).

1.3 Alla luce di queste considerazioni, occorre valutare in primis l'ammissibilità dei motivi alla luce dell'art. 606 c.p.p.

Quanto al primo motivo, si ritiene che, nell'ottica limitata della legittimità, esso sia ammissibile: integra, infatti, così come formulato, anche il vizio di violazione di legge ex. art. 606, co. 1 lett. b), c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con correlato vizio di motivazione, ex. art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., avendo il P.m. denunciato l'erronea esclusione, in punto di diritto, della continuazione tra reati con riferimento ad atti del procedimento da cui emerge la falsificazione del ragionamento del giudice di primo grado quanto all'individuazione di due distinti e diversi momenti consumativi dei reati relativi alle condotte in contestazione.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto all'esclusione della continuazione, con conseguente valutazione del merito da parte di questo Collegio, per ragioni che, per comodità espositiva, saranno esposte più avanti.

Quanto al secondo e al terzo motivo, essi devono essere dichiarati inammissibili: entrambi presuppongono un diverso apprezzamento della condotta e richiedono valutazioni in fatto, non denunciabili in funzione di legittimità.

Circa il quarto motivo, deve allo stesso modo dichiararsene l'inammissibilità poiché, in assenza di elementi nuovi, contro il rigetto della prima richiesta di misura cautelare reale, il P.m. avrebbe dovuto proporre appello ex. art. 322-bis c.p.p. al Tribunale del Riesame, unico abilitato alla riforma della decisione in parte qua, quando la nuova richiesta di emissione del titolo, come in questo caso, si basi sui medesimi elementi della prima richiesta, rigettata dal Giudice di primo grado.

1.4 Dichiarato ammissibile, all'esito, il solo primo motivo, deve a questo punto essere esercitato il potere di conversione del gravame, limitatamente al motivo di ricorso appena menzionato, in appello, con contestuale apprezzamento del merito.

II. La vicenda storica oggetto del procedimento.

6

In via preliminare, ed al fine di rendere più agevole la comprensione delle argomentazioni che si svolgeranno in fatto ed in diritto, va brevemente ricostruita la vicenda storica oggetto del presente procedimento.

In data 05.06.2008 il Sindaco del Comune di Affile, Ercole VIRI, presentava alla Regione Lazio domanda (prot. n. 1180 del 28.04.2008), con la quale chiedeva di valutare – nell'ambito di un programma straordinario di interventi – la proposta relativa alla realizzazione di un parco pubblico nella località Radimonte per un costo funzionale di 50.000 euro. In particolare, l'area su cui doveva essere svolto l'intervento in questione era stata concessa in comodato d'uso gratuito per novantanove anni dal "Comitato per l'erezione di un Sacrario al Soldato in Affile", soggetto collettivo nato nel 1957 con il dichiarato scopo di realizzare nel Comune di Affile un monumento al Soldato, in ricordo di tutti i caduti affilani durante le due guerre mondiali, ed il progetto era conforme al piano urbanistico.

Successivamente, in data 07.06.2008, la Giunta Comunale adottava - con delibera approvata da tutti gli Assessori (tra cui FROSONI Giampiero e PEPERONI Lorenzo) - il progetto preliminare relativo alla sistemazione e all'arredo del parco sito in località Radimonte, oltre alla relazione tecnica sull'edificanda opera, entrambi trasmessi in copia alla Regione.

Quindi la Giunta della Regione Lazio, con delibera n. 861 del 21.11.2008, nell'approvare il programma triennale straordinario di interventi finalizzato allo sviluppo locale, prevedeva anche la realizzazione di un parco pubblico all'interno della località Radimonte, stabilendo, a pena di decadenza dal finanziamento, l'obbligo per i beneficiari di inviare alla Regione, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera, il programma progettuale definitivo. Veniva quindi definito un primo stanziamento per la realizzazione del parco, pari a 50.000,00 euro.

Il successivo 09.02.2009 la Giunta Comunale approvava il suddetto progetto definitivo, redatto dall'architetto Felicetto Mancini, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune. Il mese seguente (il 09.03.2009) veniva invece approvata la proposta tecnico-economica relativa al progetto definitivo, redatta sempre dal Mancini, per un importo di 197.956,00 euro.

Segnatamente, all'interno della parte della relazione dedicata agli obiettivi ed alla tipologia dell'intervento, veniva prevista all'interno del parco l'edificazione di un piccolo museo al Soldato, per un costo di 80.000,00 euro. Tale area, originariamente di



proprietà esclusiva del "Comitato per l'erezione di un Sacrario al Soldato in Affile" e successivamente concessa al Comune di Affile in comodato d'uso gratuito per novantanove anni, era stata poi donata, in data 03.01.2010, al citato Comune con rogito del Notaio Giuseppe Pensabene Perez. Tale donazione – come si evince dall'art. 2 del rogito, in atti – era motivata dalla necessità per i danti causa di "- realizzare uno spazio chiuso, ma fruibile, finalizzato a contenere 'cimeli del soldato'; - realizzare uno spazio attrezzato per manifestazioni quali ad esempio teatro, mostre, concerti; - realizzare uno spazio attrezzato per pic-nic". Il parco così realizzato avrebbe dovuto essere intitolato al promotore dell'iniziativa – Luigi CIUFFA – e avrebbe dovuto "ricordare il Soldato".

Pertanto, il Sindaco Ercole VIRI inviava alla Regione Lazio una ulteriore domanda (prot. n. 712 dell'11.03.2009), con la quale chiedeva di valutare tale ultima proposta.

La Giunta Regionale approvava (con delibera n. 643 del 07.08.2009) l'aumento del finanziamento relativo alla realizzazione del parco nella località Radimonte per complessivi 180.866,00 euro.

Infine, l'Organo Comunale approvava (con delibera n. 90 del 10.07.2010) il progetto esecutivo del parco, redatto dall'architetto Paolo Caracciolo, per un importo pari a 247.956,00. All'interno della menzionata delibera veniva specificato che l'opera veniva realizzata grazie ai contributi stanziati dalla Regione Lazio (in prima battuta 50.000,00 euro – cfr. delibera n. 861 del 21.11.2008 – che erano stati implementati, a seguito di un ulteriore stanziamento, di altri 180.866,00 euro a seguito della delibera n. 649 del 07.08.2009) ed alla somma di 17.090,00 euro, ricavata dai fondi di Bilancio comunale.

Dopo lo svolgimento della gara di evidenza pubblica indetta con determinazione n. 114 del 19.10.2010, l'architetto Mancini, in data 09.04.2011, affidava alla SO.PA.MA costruzioni s.r.l. l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di "realizzazione di un parco pubblico, con annesso piccolo museo e servizi igienici in località Radimonte".

A questo punto, la Giunta Comunale di Affile (con delibera n. 66 del 21.07.2012) deliberava all'unanimità, in presenza del Sindaco Ercole VIRI e degli Assessori FROSONI Giampiero e PEPERONI Lorenzo, "di intitolare il Parco Radimonte, come indicato nell'allegata planimetria, a 'Luigi Ciuffa' e dedicare il piccolo museo al soldato, al generale Rodolfo Graziani, per quanto in narrativa e che qui si intende riportato per intero quale parte integrante e sostanziale".

Il successivo 06.08.2012, il Sindaco VIRI sollecitava - con invito formale - la partecipazione del Comandante della Stazione CC di Affile e del Comandante della



Stazione CC di Subiaco alla inaugurazione del "Parco Radimonte e Sacrario al Soldato Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani", prevista per il giorno 11.08.2012; all'interno dell'invito era descritto il programma della manifestazione, la quale prevedeva una nutrita serie di eventi: alle ore 16.00 un raduno in Piazza San Sebastiano, alle ore 17.00 una Conferenza dedicata alla memoria del Generale Rodolfo Graziani, alle 18.00 la deposizione di una corona presso la Tomba del Maresciallo, alle 18.30 la Santa Messa presso il Sacrario del Parco, alle 19.30 l'intervento delle Autorità presenti sul luogo, alle 20.00 una cena a buffet e, infine, alle 20.30 uno spettacolo musicale.

Nel corso della cerimonia, stando alla relazione del Comandante del Nucleo Investigativo Carabinieri – Gruppo Frascati – non erano state compiute manifestazioni esteriori tipiche di quelle organizzazioni aventi fra i propri scopi l'incitamento alla violenza o alla discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, né dalla documentazione fotografica raccolta quel giorno era risultata l'ostentazione di simboli o emblemi delle predette organizzazioni.

Due giorni dopo, in data 13.08.2012, veniva firmato il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed il mese successivo (il 13.09.2012) il Mancini provvedeva ad approvare lo stato finale dei lavori, gli atti contabili, il certificato di regolare esecuzione, nonché la liquidazione del credito d'impresa.

Successivamente all'approvazione della delibera, alla cerimonia inaugurale e all'approvazione dello stato finale dei lavori, in data 15.10.2012 la Prefettura – Ufficio Territoriale di Roma – Toponomastica – riceveva dal Sindaco di Affile, Ercole VIRI, la richiesta di autorizzazione all'intitolazione del Parco Radimonte a "Luigi Ciuffa" e del Museo al Soldato al Generale Rodolfo Graziani, allegando a sostegno i rispettivi curricula. Il 22.11.2012 il Prefetto rispondeva dichiarandosi incompetente in merito.

Quindi, la Giunta Regionale (con delibera n. 82 del 13.03.2015) chiedeva formalmente al Comune di Affile la revoca della delibera n. 66, adottata il 21.07.2012, nella parte in cui si disponeva l'intitolazione del museo al Generale Rodolfo Graziani, a pena di revoca del finanziamento regionale utilizzato per l'edificazione dell'opera.

III. La fisionomia del reato di apologia del fascismo.

Per rendere più agevole la comprensione degli esatti termini del thema decidendum devoluto alla cognizione di questa Corte, risulta quanto mai opportuna una ricostruzione di tipo generale circa la struttura del reato di apologia del fascismo in contestazione, compiuta affiancando all'inquadramento normativo della fattispecie i più recenti arresti



della giurisprudenza, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo; quindi si passerà ad una disamina del caso specifico, contestualizzando le condotte degli odierni appellanti nell'ambito del perimetro delineato dalla norma penale incriminatrice.

3.1 La natura del reato.

La condotta contestata all'interno dell'editto accusatorio è positivamente disciplinata dall'art. 4, co. 2, della Legge n. 654/1952 (c.d. Legge Scelba), poi riformato a seguito dell'introduzione della Legge n. 205/1993 (c.d. Legge Mancino).

Preme osservarsi sin d'ora come l'attuale quadro normativo che delinea la fisionomia del reato di apologia del fascismo sia stato il frutto di interventi stratificati nel corso del tempo, motivati dalla tenace ambizione di comporre il difficile bilanciamento tra l'applicazione della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione al diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto e tutelato dall'art. 21 Cost.

La norma di cui all'art. 4, L. n. 645/1952, punisce quelle condotte di propaganda, che siano volte alla costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo in possesso delle caratteristiche e con le finalità antidemocratiche tipiche del disciolto partito fascista (co. 1), ovvero, che si sostanzino nella pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi propri del fascismo, o delle sue finalità antidemocratiche, imponendosi in quest'ultima ipotesi un aggravamento di pena laddove il fatto riguardi idee o metodi razzisti (co. 2).

Da una prima analisi della *littera legis* emerge, dunque, come si tratti di un reato di mera condotta, per tale intendendosi quella fattispecie laddove il legislatore, descrivendo "per note interne" il comportamento vietato, intende realizzare una tutela anticipata del bene-interesse alla cui protezione è rivolta la norma incriminatrice, con ciò acquisendo penale rilevanza la mera condotta di propaganda, quandanche la stessa non sia concretamente seguita da atti discriminatori o dalle condotte di tipo emulativo.

Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità – cavalcando un *iter* evolutivo iniziato negli anni '50 e mai arrestatosi – si è nel corso del tempo orientata verso una certosina opera di demarcazione dei confini di rilevanza penale del reato *de quo*, tesa ad evitare un eccessivo sconfinamento dei margini di illiceità a discapito del diritto sancito dall'art. 21 Cost., e basata sulla valorizzazione del principio di necessaria offensività, che caratterizza l'intero ordinamento penale (c.d. principio di offensività in concreto).



Il primo passo di questo percorso è stato indubbiamente rappresentato dal necessario inquadramento del reato di cui si discute nell'ambito dei "reati di opinione", come tali implicanti un contrasto fra la libera manifestazione del pensiero e l'indefettibile esigenza di tutela dell'ordine pubblico.

In questo senso, la demarcazione dell'oggettività giuridica caratterizzante l'ipotesi di reato di apologia del fascismo sottende all'esigenza di individuare in quali casi il diritto di cui all'art. 21 Cost. debba considerarsi recessivo rispetto al bene-interesse rappresentato dall'ordine pubblico in senso ideale o normativo, la cui sopravvivenza viene messa a repentaglio a causa della diffusione dell'ideologia del disciolto partito fascista.

Difatti, sulla scorta dell'insegnamento della Corte Costituzionale, occorre dare pari importanza tanto alla nozione di ordine pubblico in senso materiale – da intendersi come stato di tranquillità e sicurezza della collettività¹ – quanto alla nozione di ordine pubblico in senso ideale o normativo, da intendersi quale insieme dei principi, dei valori e delle istituzioni che sono poste alla base del nostro ordinamento e che costituiscono l'irrinunciabile base della convivenza civile².

Ecco allora che il rischio determinato dal riconoscimento di un ordine pubblico ideale o normativo, consistente in una criminalizzazione del mero dissenso ideologico-politico e di tutte le forme di manifestazione del pensiero che siano sic et simpliciter contrarie ai valori dell'ordinamento nazionale e sovranazionale, viene neutralizzato – grazie all'evoluzione giurisprudenziale registrata sul tema e cui si è fatto cenno – attraverso l'inquadramento del reato di apologia del fascismo come reato di pericolo concreto.

3.2 L'elemento oggettivo.

Prima di arrivare a questa conclusione, numerose sono state le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 4, Legge n. 654/1952, per violazione dell'art. 21 Cost.

Con la sentenza n. 1 del 1957, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, soffermandosi sulla descrizione della natura e delle caratteristiche della condotta necessaria a determinare l'integrazione della fattispecie di apologia del fascismo e fornendo una interpretazione della norma conforme al dettame costituzionale. Segnatamente, per poter assumere rilevanza penale, la condotta deve



¹ Cfr. C. Cost., n. 4 del 12 gennaio 1977.

² Cfr. C. Cost., n. 19 del 16 marzo 1962.

sostanziarsi in una forma di esaltazione tale da rendere possibile la ricostituzione del disciolto partito fascista, manifestandosi anche in una forma di istigazione del tutto indiretta rispetto alla riorganizzazione, purché idonea ed efficiente rispetto a tale fine.

Già in questa pronuncia, dunque, la Corte Costituzionale apre un varco verso il recupero e la valorizzazione del principio di offensività, da intendersi non solo quale principio rivolto al legislatore nell'individuazione del perimetro del penalmente rilevante (c.d. principio di offensività in astratto), ma anche come principio-guida nei confronti del giudice (c.d. principio di offensività il concreto), che ha il compito di verificare se la condotta effettivamente posta in essere – pur idealmente riconducibile alla fattispecie astratta – sia in concreto lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice, laddove la *ratio* di tale principio è proprio quella di evitare di punire condotte che, pur presentando – in via astratta – tutti i requisiti previsti dalla fattispecie, siano in concreto inoffensive.

Rispetto al reato di apologia del fascismo, questo significa punire con sanzioni penali solo ed esclusivamente quelle condotte che siano idonee a mettere in pericolo od offendere il bene giuridico rappresentato dalla stabilità dell'ordine democratico della Repubblica.

La Corte è nuovamente intervenuta sul tema con la nota sentenza n. 74/1958, significativamente affermando che l'art. 4, L. n. 654/1952, come riformato dalla L. n. 205/1993 non punisce qualunque manifestazione del pensiero – anche la più innocua – che ricordi il regime fascista o le persone che ne furono esponenti, bensì quelle manifestazioni del pensiero idonee a determinare anche solo il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito, con ciò polarizzando l'offensività della condotta sul pericolo di lesione del bene-interesse tutelato dalla norma³.

Una ulteriore precisazione del suddetto principio si è avuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/1973, nella quale si è sancita la punibilità non solo degli atti finali e conclusivi della riorganizzazione, ma anche di quelle espressioni, gesti o comportamenti costituenti dei possibili e concreti "antecedenti causali di ciò che resta

³ Cfr. C. Cost., n. 74/1958, in cui si è sostenuto che il comportamento tenuto debba trovare "[...] nel momento e nell'ambiente in cui è tenuto, circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi e concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste". In linea con questo orientamento anche la Corte di Cassazione (Sez. I, 2 marzo 2016, n. 11038), la quale ha ritenuto sanzionabili non le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé e per sé considerate, ma solo quelle in grado di determinare il pericolo di ricostituzione delle organizzazioni fasciste, aspetto da verificarsi in concreto avendo riguardo non solo al momento, ma anche all'ambiente in cui esse siano compiute, mettendo seriamente in pericolo o pregiudicando la tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi.



costituzionalmente inibito". In tale pronuncia, oltre alla necessaria idoneità in concreto dei comportamenti posti in essere a porsi come antecedenti nello svolgimento causale che conduce all'evento, in quanto in grado di provocare adesioni e consensi prodromici alla ricostituzione del partito fascista, è stato anche esaminato l'ulteriore requisito che deve caratterizzare, sul piano materiale, la condotta, perché questa sia penalmente rilevante: il carattere pubblico dell'esaltazione, svolta cioè in luogo pubblico od aperto al pubblico. Requisiti questi - idoneità dell'esaltazione a provocare adesioni e consensi finalizzati alla ricostituzione del disciolto partito fascista, con conseguente messa in pericolo o lesione della stabilità dell'ordine democratico, e carattere pubblico dell'esaltazione - che, ad avviso della Corte Costituzionale, debbono essere entrambi presenti, per far ritenere perfezionata la fattispecie de qua. Difatti, nel caso portato all'attenzione della Consulta, pur in presenza di una manifestazione svoltasi in ambito pubblico, il suo carattere puramente commemorativo è stato ritenuto inidoneo, in concreto, a determinare il pericolo di ricostituzione del disciolto partito e, quindi, dirimente al fine dell'esclusione di qualsivoglia intento restaurativo del regime. L'indubbio pregio di questo orientamento consiste nell'aver affermato come non tutte le condotte di manifestazione fascista o di ostentazione di simboli del regime in pubblico siano, per ciò solo, idonee a determinare un vulnus, necessitando una valutazione in concreto che tenga conto non solo delle condizioni oggettive in cui tali comportamenti siano posti in essere, ma anche del loro contesto4.

Qualche anno dopo, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8506 del 31.01.1977, si è allineata all'orientamento espresso dalla Consulta, affermando che l'esaltazione suggestiva e la sua idoneità, cioè il suo rendere possibile il pericolo di niorganizzazione del disciolto partito fascista, devono essere accertate alla stregua del canone ermeneutico delineato dall'art. 56 c.p. nell'ambito del delitto tentato.

Tale linea interpretativa si pone in stretta connessione e continuità con un ulteriore e preziosissimo contributo – nell'ottica dell'armonizzazione comunitaria – relativo alla possibilità di conciliare le istanze general-preventive che presiedono alle fattispecie incriminatrici non solo con la libera manifestazione del pensiero, ma anche con il principio di necessaria offensività, proveniente dalla pronuncia del 15 ottobre 2015 dalla

⁴ Orientamento, questo, anticipatorio di quello poi raggiunto sia da Cass. Pen., Sez. I, n. 11038 del 2 marzo 2016, sia da Cass. Pen., Sez. I, n. 8108 del 14 dicembre 2017, nella quale si è esclusa la sussistenza del reato di apologia del fascismo nel caso di impiego del "saluto romano" o dell'intonazione della "chiamata del presente", inserendosi tali condotte nell'ambito di una cerimonia di tipo commemorativo dei defunti, militanti nella R.S.I. ed in altre formazioni politiche di destra, cui erano rivolte.



Grande Camera della Corte EDU nel caso Perinçek c. Svizzera. Sulla scorta dell'esegesi dell'art. 10, co. 2, della CEDU, la Grande Camera ha individuato una serie di ragioni che possono giustificare l'interferenza statale e, quindi, una compressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (a titolo esemplificativo si ricordano la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la pubblica sicurezza, la Difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati); oltre ad esser sorretta da una di tali giustificazioni, la compressione del menzionato diritto, riconosciuto e protetto dalla Convenzione, deve rispettare tre condizioni: a) essere prescritta dalla legge; b) perseguire uno scopo legittimo; c) essere necessaria all'interno di una società democratica.

3.3 L'elemento soggettivo.

Quanto all'elemento soggettivo, lo stesso è pacificamente rappresentato -come emerge dalla interpretazione letterale della norma - dal dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di esaltare, a prescindere dalle reali finalità e dai motivi che sorreggano l'azione.

In tal senso, si è costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità⁵, ritenendo il reato de quo come una species dell'art. 414 c.p., relativo al reato di istigazione a delinquere.

Un principio cardine in materia, poi seguito da tutta la giurisprudenza successiva, è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10804 del 1975, nella quale si è chiarito come l'elemento psicologico che sorregge il reato p.p. dall'art. 414, co. 3, c.p. – relativo all'apologia di delitto – consista nel dolo generico, inteso come consapevolezza e volontà di manifestare pubblicamente, per il tramite della propria condotta, l'esaltazione e l'approvazione di uno o più delitti e, conseguentemente, nella volontà dei possibili effetti apologetici che da tale condotta derivino. Sono, viceversa, del tutto irrilevanti sia l'ignoranza dell'obiettiva illiceità penale del fatto criminoso esaltato, sia il preciso fine di esaltare o approvare uno o più delitti perché altri ne commettano di ulteriori (non rilevando la qualificazione teleologica della condotta del soggetto agente), sia – ancora – il fine o movente per cui l'agente abbia, con coscienza e volontà, commesso il fatto⁶, potendo questi ultimi semmai rilevare ai fini della configurabilità

⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 10804 dell'11.03.1975: "[...] E' invece del tutto irrilevante non solo la eventuale ignoranza della obiettiva illiceita penale del fatto criminoso esaltato, ma anche il preciso fine



⁵ Cfr., in particolare, Cass. Pen., Sez. I, n. 4506 del 16.10.1973: "[...] Nel delitto di apologia l'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico e non in quello specifico, bastando che la condotta del reo sia sorretta dalla sua coscienza e volontà, intesa come consapevolezza dei possibili effetti apologetici della propria condotta".

dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, c.p., ove ne ricorrano gli estremi, oppure ai fini della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. o, ancora, nel contesto della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

IV. Applicazione dei principi al caso di specie.

Tanto premesso in linea generale ed in applicazione dei richiamati principi al caso concreto, va ora verificato:

- 1. quale ruolo abbia avuto il Generale Rodolfo Graziani nella diffusione del metodo e della ideologia di stampo fascista, aspetto che costituisce il primo requisito necessario per l'integrazione della fattispecie de qua;
- 2. se, sotto il profilo oggettivo, le condotte concretamente poste in essere dal VIRI, dal FROSONI e dal PEPERONI segnatamente, l'approvazione della delibera avente ad oggetto la dedica del "Museo al Soldato" al Generale Rodolfo Graziani e la cerimonia inaugurale che le è seguita possano ritenersi forme di elogio e risolto in senso positivo tale quesito se possa reputarsi sussistente anche il carattere della pubblicità dell'esaltazione;
- 3. se, ritenuto integrato l'elemento oggettivo, possa parimenti ritenersi sussistente l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico.

4.1 La figura storica di Rodolfo Graziani.

Come si è avuto modo di argomentare poc'anzi, la norma contestata agli odierni imputati, p.p. dall'art. 4, co. 2, L. n. 654/1952, come riformato a seguito dell'introduzione della L. n. 205/1993, prevede che "alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni".

Dunque, con riferimento al caso sottoposto alla cognizione di questa Corte, per poter ritenere integrata la fattispecie de qua risulta prodromico e preliminare un breve inquadramento storico del Generale Rodolfo Graziani, figura che ha formato oggetto

di esaltare o approvare uno o piu delitti affinche altri ne commettano di ulteriori, non essendo richiesta la qualificazione teleologica della condotta dell'agente. Del pari, e del tutto irrilevante il particolare fine o movente per cui l'agente abbia coscientemente e volutamente commesso il fatto; il movente puo semmai essere preso in considerazione per la configurabilita della attenuante di cui all'art 62 n 1 cod pen, ove ne ricorrono gli estremi, ovvero quale elemento valutabile agli effetti delle attenuanti generiche o per la concreta Determinazione della pena (art 133 cod pen)". Tale orientamento è stato ribadito – di recente – da Cass. Pen., Sez. I, n. 40684 del 16.10.2008: "[...] il dolo richiesto per la configurabilità del reato di istigazione a delinquere è generico e consiste nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, essendo del tutto irrilevanti il fine particolare perseguito ed i motivi dell'agire".



della dedica del Museo al Soldato a seguito della deliberazione della Giunta del Comune di Affile in data 21.07.2012 e della successiva cerimonia inaugurale, svoltasi in data 11.08.2012.

Pertanto, la doverosa premessa da fare rispetto all'excursus storico che ne seguirà consiste nella delimitazione degli esatti confini del thema decidendum, rappresentato solo ed esclusivamente dal giudizio relativo alle condotte ascritte al VIRI, in qualità di Sindaco del Comune di Affile, nonché al FROSONI ed al PEPERONI, nella loro qualità di Assessori della Giunta del medesimo comune, essendo – viceversa – del tutto avulso ed esorbitante rispetto ad esso lo svolgimento di un giudizio nei confronti del Generale Rodolfo Graziani, non solo in quanto lo stesso è già stato giudicato in data 02.05.1950 con sentenza del Tribunale Militare Territoriale di Roma, ma anche e soprattutto perché il suo personaggio ricopre nel presente procedimento un ruolo mediato, rispondendo la disamina di tipo storico ad una esigenza strettamente giuridica: la verifica progressiva dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice per poter ritenere perfezionato il reato di apologia del fascismo.

Quanto alle fonti – e in tal senso in parziale accordo con la censura mossa sul punto alla sentenza di primo grado – occorre evidenziare che una ricostruzione affidabile della figura di Graziani non può che essere ancorata alle fonti bibliografiche e all'opera degli storici, unici soggetti titolati ad effettuare un valido inquadramento del personaggio nella sua prospettiva storica.

4.2 Rodolfo Graziani nacque l'11.08.1882 a Filettino, piccolo Comune in provincia di Frosinone, al confine tra Lazio ed Abruzzo. Da sempre affascinato dalla carriera militare, si iscrisse al corso allievi ufficiali presso il 94° Fanteria di Roma. Divenuto sottotenente nel 1904, frequentò poi la Scuola di Applicazione di Parma e dal 1908 al 1913 stazionò in Eritrea. Dopo aver preso parte, nel 1915, alla Guerra in Libia, fu nominato capitano e quindi avviato al fronte per combattere la prima guerra mondiale.

⁷ CANOSA, Graziani. Il Maresciallo d'Italia, dalla guerra d'Etiopia alla Repubblica di Salò, Mondadori, 2004; COVA, Graziani. Un generale per il regime, Newton Compton edizioni, 1987; DEAKIN, Storia della Repubblica di Salò, Einaudi, 1970; DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, Mondadori, 1999; DEL BOCA, I crimini del colonialismo fascista, in DEL BOCA (a cura di), Le guerre coloniali del fascismo, Laterza, 2008; PANKHURST, Italian Fascist War Crimes in Ethiopia: A History of Their Discussion, from the League of Nations to the United Nations (1936-1949), in Northeast African Studies, New Series, Vol. 6, No. 1/2 (1999), pp. 83-140, Michigan State University Press; WALSTON, History and Memory of the Italian Concentration Camps, in The Historical Journal, Vol. 40, N. 1 (Marzo 1997), Cambridge University Press, pp. 169-183.



dove fu decorato al valore militare. Nel 1918, all'età di trentasei anni, era il più giovane colonnello d'Italia,

Quindi si ritirò a vita privata per i successivi due anni, finché, richiamato da Giolitti, ottenne di essere inviato in Libia, dove arrivò ad ottobre 1921, riconquistando in nove anni l'intera Tripolitania e – fra il 1928 ed il 1930 – la Cirenaica. A questi anni risalgono i primi contatti con il maresciallo Badoglio, futuro rivale del Graziani, nominato Governatore della Colonia nel 1929. L'anno successivo, Graziani fu nominato Vicegovernatore della Cirenaica, dove infuriava la ventennale rivolta anti-colonialista. Resosi conto che la strategia militare non sarebbe stata sufficiente per condurre alla pacificazione, decise di affiancarle misure estreme, dirette a colpire la popolazione civile, come l'istituzione di campi di concentramento per i nomadi e la repressione giudiziaria. A seguito di tali eventi, il 24.01.1932 Graziani fu nominato Generale di Armata, mentre Badoglio venne sostituito da Italo Balbo.

Fra il 1935 ed il 1936, durante la campagna d'Etiopia, fu inviato in Africa, come Governatore e Comandante militare della Somalia. In questa occasione, pur essendogli stata richiesta l'adozione di una tattica puramente difensiva, imparti l'ordine di effettuare bombardamenti con l'impiego di gas asfissianti a base di iprite.

Il successo riportato comportò la nomina di Badoglio a Viceré di Etiopia e di Graziani a Maresciallo d'Italia. Successivamente, ricevettero rispettivamente il titolo di Duca di Addis Abeba e di Marchese di Neghelli, località occupata dal Graziani il 20.01.1936.

Durante l'autunno del 1937, i patrioti abissini realizzarono un attentato di stampo ritorsivo ad Addis Abeba, nel quale venne colpito anche il Generale Graziani; episodio al quale seguì una dura rappresaglia.

Al termine della missione in Africa, nel 1938, Graziani rientrò a Roma. Non godendo più del favore passato, decise di ritirarsi a vita privata, finché l'anno successivo, richiamato in servizio come Comandante del Gruppo Armate Occidentali, il 03.11.1939 assunse il ruolo di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, rapportandosi così direttamente a Mussolini.

Con la morte nel giugno del '40 del maresciallo Balbo, all'epoca Governatore e Comandante delle forze armate della Libia, gli fu ordinato di sostituirlo e di invadere l'Egitto. L'esercito era carente e l'operazione fu svolta dal Graziani con grande sfiducia. Occupata Sidi El Barrani, il 09.12.1941 gli Inglesi iniziarono la controffensiva, che li



portò all'integrale conquista della Cirenaica, così segnando la totale disfatta delle truppe italiane.

Rientrato in Italia, a seguito dei rimproveri mossigli da Mussolini, profondamente deluso dalla carenza di strategia mostrata dal Generale, si dimise e si ritirò a vita privata nella propria tenuta di Arcinazzo.

Dopo l'8 settembre 1943, sollecitato dai gerarchi fascisti ad assumere il comando delle Forze Armate della costituenda R.S.I., dopo un colloquio con l'ambasciatore tedesco Rahn, accettò l'incarico e divenne Ministro della Difesa Nazionale, poi divenuto "Ministero delle Forze Armate", e Capo di Stato Maggiore per la Repubblica di Salò. Durante quel periodo, rappresentò il principale punto di raccordo fra Mussolini ed Hitler nell'intento di riorganizzare l'esercito, così fornendo un contributo determinante all'occupazione nazista in Italia; con l'arrivo delle truppe anglo-americane, il 26.04.1945 delegò al Generale Wolff il compito di portare avanti le trattative per la resa a Caserta e si consegnò a Milano al IV Corpo d'armata statunitense.

Dopo essere stato recluso per un breve periodo a Roma, venne portato in Algeria come prigioniero di guerra. Il 16.02.1946 fu incarcerato a Procida, finché, aggravatesi le sue condizioni di salute, venne trasferito a Roma.

4.3 La sentenza del Tribunale Militare.

Nell'ottobre del 1948 presso la Corte di Assise di Roma – Sezione Speciale – ha avuto inizio il processo a carico del Generale Rodolfo Graziani.

L'ipotesi accusatoria era la seguente:

"per avere, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino al maggio 1945, in Roma e nei territori dell'Italia del nord, commesso delitti contro la fedeltà e la Difesa militare dello Stato, collaborando col tedesco invasore, e cioè col farsi animatore, organizzatore e capo dell'esercito dei rinnegati e traditori al soldo del governo fascista repubblicano e con l'assumere la carica di ministro per la Difesa nazionale dello stesso governo ed emanando in tale qualità ordini di reclutamento e bandi con minaccia di pene terroristiche, disponendo rastrellamenti sistematici, reprimendo con le armi ogni attività di patrioti contro i tedeschi, facendo così affrontare alle truppe, da lui comandate fino alla disfatta, combattimenti di una lotta fratricida contro gli italiani".

L'istruttoria dibattimentale esperita è stata imponente, essendosi svolta durante 79 udienze, dall'11.10.1948 al 26.02.1949. Ciononostante, durante l'ultima udienza – accogliendo una istanza incidentale formulata dalla Difesa – la Corte, ritenendo



necessario valutare il comportamento dell'imputato alla luce dei criteri invalsi nella disciplina militare, imprescindibili per poter stabilire le di lui responsabilità, si è dichiarata incompetente per materia, rimettendo così gli atti alla Procura Generale Militare perché procedesse presso il Tribunale Militare Territoriale di Roma⁸.

Il dibattimento-bis si è svolto in modo più snello e si è snodato in 35 udienze, dal 23.02.1950 al 02.05.1950, in ragione dell'avvenuta acquisizione agli atti del corposo materiale probatorio.

L'imputazione è stata maggiormente circoscritta rispetto al giudizio svoltosi dinnanzi al precedente Giudice (la Corte di Assise di Roma – Sezione Speciale –) ed è stata articolata in sette distinti capi di accusa, riguardanti una serie di condotte ascritte al Graziani nell'arco temporale fra l'08.09.1943 ed il 25.04.1945:

- 1. l'aver accettato le alte cariche presso il governo della R.S.I.;
- l'aver ordinato il trasferimento al Nord degli ufficiali di stanza a Roma;
- 3. l'aver ordinato il disarmo e la conseguente deportazione in Germania dei Carabinieri di Roma;
- 4. l'aver presieduto all'organizzazione dell'esercito della R.S.I. mediante la chiamata in servizio di classi e l'invio in Germania per l'addestramento;
- 5. l'aver ispirato ed emanato atti legislativi e bandi dal contenuto gravemente sanzionatorio, con tanto di tribunali militari all'uopo istituiti;
- 6. l'aver diretto le operazioni antipartigiane e perseguito partigiani, loro congiunti e favoreggiatori;
- 7. l'avere inviato lavoratori in Germania.

A livello di economia espositiva giova anticipare la parte dispositiva della decisione del Tribunale Militare Territoriale di Roma, onde poter poi comprendere sinteticamente le ragioni poste a suo fondamento. Si legge infatti:

«P.Q.M. Dichiara Rodolfo Graziani colpevole del reato di collaborazione militare col tedesco posteriormente all'8 settembre 1943 per i fatti indicati ai numeri 1,4,5, e seconda parte del numero 6 dell'imputazione e, diminuita la pena per gravi lesioni riportate e per atti di valore e per la circostanza attenuante dell'avere agito per motivi

⁸ Cfr. la sentenza emessa in data 02.05.1950 dal Tribunale Militare Territoriale di Roma, in atti, a p. 6: "[...] La sentenza rilevava che, nel corso del dibattimento, la deposizione di alcuni testimoni escussi in merito ai caratteri ed alle vicende della lotta antipartigiana aveva fatto sorgere questioni che involgevano un giudizio di carattere militare influente sulla decisione, che importava la devoluzione della cognizione del reato al giudice militare, a mente del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n. 201".



di particolare valore morale e sociale lo condanna alla pena di anni diciannove di reclusione, dei quali anni tredici e mesi otto condonati.

Lo dichiara assolto per quanto riguarda i n. 2 e 3 dell'imputazione perché non punibile, non costituendo i fatti reato ed assolto per quanto riguarda la prima parte del n. 6 relativa all'impiego nella guerra antipartigiana dei reparti per l'armata 'Liguria', per insufficienza di prove e per quanto riguarda l'impiego di reparti non direttamente da lui dipendenti, nonché per quanto riguarda il n. 7, perché non ha commesso i fatti»⁹.

Relativamente all'imputazione n. 1, avente ad oggetto l'accettazione di cariche apicali all'interno del Governo della R.S.I., il Tribunale Militare ha ritenuto pienamente fondata l'accusa, sia sotto il profilo materiale che psicologico.

Sotto il profilo materiale – secondo il Tribunale – essendo il delitto di collaborazione militare col tedesco un delitto di pericolo (perfetto cioè con il semplice compimento di un fatto idoneo a produrre quale effetto il favoreggiamento del nemico, a prescindere dall'effettivo raggiungimento dell'intento dell'autore del fatto) nel caso de quo era indiscutibile la direzione dei fatti in favore, diretto o indiretto, dei tedeschi¹⁰.

Difatti, dopo la liberazione, Mussolini con il proprio primo discorso aveva manifestato la volontà di riprendere le armi al fianco della Germania e di riorganizzare le forze armate. Di tale intendimento era ben a conoscenza il Graziani, dato che lo stesso Mussolini, in una lettera destinata ad Hitler aveva espressamente accreditato la sua figura come punto di riferimento per il raggiungimento di tale scopo.

Il 25.09.1943 il Generale Graziani aveva pronunciato alla radio di Roma il primo dei suoi discorsi, rivolgendosi alle forze armate e a tutto il popolo italiano. Le espressioni utilizzate¹¹ hanno rappresentato – per il Tribunale – la sintesi del suo programma

0

Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., p. 170.
 Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., p. 164.

Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., p. 28: "[...] Pienamente consapevole della mia responsabilità nazionale e personale, io vi chiamo a collaborare, senza riguardo ad interessi personali o a speculazioni politiche. Col coraggio della convinzione e con la virtù degli animi noi dobbiamo riconquistare all'Italia la purezza dell'onore popolare, patrimonio prezioso della razza, il combattimento ed il lavoro, non il tradimento e l'infedeltà restituendoci la nostra indipendenza e la nostra integrità territoriale. Ed è per questo, solamente per questo, che io offro tutta la mia vita entrando a far parte del nuovo governo. Io vi garantisco che nulla vi sarà chiesto che non serva a conseguire tale meta e che la sicurezza e la calma verranno sempre più ristabilite".

individuale, oltre alla esternazione del movente dell'accettazione delle cariche della R.S.I¹².

Nei giorni che precedevano i Consigli dei Ministri del 27.10.1943 e del 24.11.1943 i contatti fra Mussolini ed il Generale erano stati intensi e copiosi. Il Generale, infatti, era stato più volte sollecitato da Mussolini ad accelerare la riforma strutturale dell'esercito, per la cui compiuta realizzazione era divenuta fondamentale l'assunzione della carica di Ministro della Difesa Nazionale¹³ e di Capo di Stato Maggiore.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo specifico (il fine di favorire in modo diretto o indiretto il nemico), in merito al possibile movente che avrebbe ispirato il Graziani nei delitti de quibus, il Tribunale ha osservato come la collaborazione del Generale fosse stata determinata da più motivi dal contenuto variegato, politico e non, concorrenti fra loro, non potendosi attribuire carattere preponderante né al timore nei confronti dei Tedeschi (escludendosi la configurabilità di un ipotetico "doppio gioco"), né all'enorme delusione provata per l'essere stato tenuto in disparte, né ancora all'ostilità maturata nei confronti di Badoglio 15, la cui essenza era consistita in una radicale divergenza di valutazioni di carattere politico e militare 16.

Ad analoga conclusione è pervenuto il Tribunale Militare con riferimento alla imputazione n. 4 – l'organizzazione dell'esercito della R.S.I. – in ragione della notevole portata della collaborazione militare fornita ai Tedeschi tramite la costituzione e

¹⁶ Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., p. 122.



¹² Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., ibidem: "[...] Gli avvenimenti dell'estate 1943, nella convinta interpretazione di Graziani, erano, per il ruolo avuto in essi da Badoglio, l'epilogo di un'azione di tradimento e di sabotaggio 'contro gli sforzi guerrieri dell'Italia fascista'; che egli diceva di avere più di una volta personalmente constatato".

¹³ Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., p. 27: "[...] Tale era l'originaria denominazione del ministro, che doveva esercitare le attribuzioni in precedenza devolute ai ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica. La denominazione veniva sostituita da quella di ministro delle forze armate, per effetto del decreto legislativo 6 gennaio 1944 di Mussolini, che Graziani aveva sollecitato 'per non confondere – come egli scrive – le mie attribuzioni con quelle degli organi di governo ai quali era devoluta l'azione per il mantenimento dell'ordine pubblico e di polizia interna".

¹⁴ Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., p. 165: "[...] La durata e la sincerità della sua collaborazione, dal primo all'ultimo momento, informata ad un suo particolare concetto dell'onore, non rendono ammissibile un'interpretazione fondata sul cosiddetto 'doppio gioco' quale spinta al delitto. Un simile intendo [...] è assolutamente estraneo al carattere dell'imputato".

¹⁵ Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., pp. 7-8 "[...] Nel Luglio 1943, Graziani era privo di qualsiasi incarico. da oltre due anni non aveva alcun onere di servizio. Il 25 marzo 1941 aveva cessato la carica di capo di stato maggiore del regio esercito, cui era stato nominato il 31 ottobre 1939. La cessazione della carica di capo di stato maggiore era seguita alla cessazione dalle cariche di governatore della Libia e di comandante superiore delle forze armate dell'Africa settentrionale. [...] Graziani viveva nell'isolamento, nell'estranettà alle cose militari, nella disgrazia politica. La campagna 1940-1941 in Africa settentrionale era stata la sua ultima campagna di guerra".

l'organizzazione delle forze armate della R.S.I., rispetto alla quale non poteva non affermarsi la volontà consapevole del Graziani di prestare valido aiuto alla Germania¹⁷.

Con riferimento alla seconda parte dell'imputazione n. 6 – la legislazione penale straordinaria – la sentenza ha affermato la piena responsabilità dell'imputato nell'aver posto in essere quella legislazione¹⁸, prescindendo dal ruolo preponderante in ciò assunto da Benito Mussolini. Il Generale Graziani, in qualità di Ministro, si era infatti assunto la responsabilità dell'adesione alla di lui volontà. Ad avviso del Tribunale, pertanto, a nulla sarebbe valso invocare – ad opera dell'imputato – la volontà superiore del Capo del Governo, in quanto ben avrebbe potuto chiedere di essere allontanato dalla carica e non ottemperare a quanto impostogli. Non avendolo fatto, secondo il Tribunale egli aveva aderito alla politica dei fascisti e dei Tedeschi¹⁹.

In punto di dosimetria della pena, il Tribunale – nell'esercizio della propria discrezionalità – ha riconosciuto all'imputato il concorso di due attenuanti, quella prevista dall'art. 26 c.p.m.g. e quella prevista dall'art. 62, n. 1, c.p.²⁰, arrivando ad una pena complessiva di 19 anni di reclusione, dei quali 13 anni ed 8 mesi condonati.

Da tutte le altre imputazioni, viceversa, egli è stato assolto. Dalla n. 2 e dalla n. 3 - riguardanti il trasferimento degli ufficiali al Nord e la deportazione dei Carabinieri -

²⁰ Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., pp. 165-166: "[...] Il reato di collaborazione militare col tedesco, per la natura che gli deriva dalle norme che la prevedono, limita ma non esclude l'applicazione dell'attenuante in esame. [...] Allorché il reato di collaborazione sia determinato in tutto da motivi politici, la limitazione è, logicamente, assoluta. Se, invece, come nel caso, sia determinato in parte da motivi politici ed in parte da motivi non politici, la valutazione di questi ultimi deve avvenire alla stregua delle norme che concernono le circostanze".



¹⁷ Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., p. 123: "[...]La lealtà della collaborazione data ai tedeschi è un dato certo del giudizio, che si ricava dall'esame dei fatti, dal testo dei discorsi pronunciati, da lettere scritte in quel periodo, dal carattere del maresciallo, dalla sua concezione dell'onore [...]. 'Io – scriveva a Mussolini il 18 giugno 1944 – [...] non ho esitato un solo istante a giocare tutto a croce e pila allorché la voce dell'onore e del dovere mi chiamò all'attuale posto di combattimento, omettendo di considerare che tutto quanto era frutto della mia tenacia e del mio onesto travaglio sarebbe stato, come è stato, facile preda del nemico perché sulla diretta via della sua conquista territoriale'. E più tardi, lamentandosi con Pavolini [...], il 17.10.1944, ricordava 'tutte le prove fornite di dedizione alla causa, di lealtà senza limiti, di fedeltà che non teme confronti".

¹⁸ In particolare, ci si riferisce al decreto 18 febbraio 1944, n. 30, che prevedeva la comminazione della pena di morte nei confronti dei disertori e dei renitenti di leva.

¹⁹ Sent. Tribunale Militare Territoriale di Roma, 02.05.1950, cit., pp. 74-75: "[...]La parte preponderante avuta da Mussolini nell'ideazione e nella elaborazione del decreto 18 febbraio non esclude, naturalmente, la parte di responsabilità di Graziani. [...] Graziani, nella sua veste di ministro, assumeva la responsabilità dell'adesione alla volontà di Mussolini. Ed era un'adesione convinta, secondo si argomenta da due lettere a sua firma, che denunziano un riprovevole intervento nelle cose di giustizia, che ha riferimento al decreto in questione: la lettera n. 1984 del 13 aprile 1944, e la lettera n. 2094 del 22 aprile 1944",

perché i fatti non costituiscono reati; dalla n. 7 – relativa alla deportazione in Germania dei lavoratori – per non avere commesso il fatto; dalla n. 6, prima parte – relativa alla lotta contro i partigiani – per insufficienza di prove.

4.4 Conclusioni sul punto.

Dalla complessiva ricostruzione operata emerge una integrale confutazione dell'obiezione sollevata dalle Difese, per la quale Rodolfo Graziani sarebbe stato un semplice soldato, divenuto poi Generale dell'esercito italiano con l'avvento del fascismo.

Difatti, non solo Graziani materialmente e consapevolmente adottò – durante le campagne militari in Cirenaica ed in Etiopia, come dimostrano fonti storiche accreditate – metodologie tipiche del regime mussoliniano, divenendo figura di spicco del medesimo, ma, anche quando tale regime era crollato, decise di rimanergli fedele e di accettare l'incarico, su proposta dell'ambasciatore tedesco Rahn, di divenire Ministro della Difesa Nazionale e Capo di Stato Maggiore per la R.S.I., presenziando, in qualità di interlocutore privilegiato, ai colloqui tra Mussolini ed Hitler nell'ottica della riorganizzazione dell'esercito della R.S.I.; sempre secondo il Tribunale, il ritorno del Generale sulla scena politico-militare nazionale dopo il suo ritiro nel 1941 aveva agevolato la rinascita del regime.

All'esito dell'esame sopra condotto sotto il profilo storico e giudiziario, può fondatamente affermarsi che il Generale aveva aderito non solo ai metodi, ma anche all'ideologia propria del fascismo, di cui rappresentò uno dei più importanti esponenti.

V. L'elemento oggettivo: le condotte degli imputati VIRI, FROSONI e PEPERONI.

I motivi di appello degli imputati sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. Viceversa, a diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento al primo motivo d'impugnazione del P.m., il quale risulta fondato, con conseguente conferma nel resto della sentenza di primo grado.

Una volta effettuato un preliminare inquadramento della figura del Generale Rodolfo Graziani, è possibile passare al positivo accertamento nel caso di specie degli ulteriori requisiti richiesti, sotto il profilo oggettivo, ai fini del perfezionamento del reato di apologia del fascismo. Segnatamente:

- 1. Il carattere esaltativo della condotta tenuta dagli imputati.
- 2. La natura pubblica di tale esaltazione.



3. L'idoneità a determinare il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista.

Con riferimento al primo elemento, non vi è dubbio alcuno che le condotte ascritte agli imputati – nelle rispettive qualità - siano dotate di un carattere esaltativo – e non meramente commemorativo – del personaggio del Generale Rodolfo Graziani e del momento storico che questi ha rappresentato.

Difatti, l'excursus storico di tale personaggio, basato su dati certi ed obiettivi, ha portato al netto superamento dell'obiezione più volte sollevata dalle Difese, per cui l'intitolazione del Museo al Soldato al Generale Graziani e la successiva cerimonia inaugurale avrebbero avuto una natura puramente commemorativa di colui che, per gli affilani, era il Soldato per antonomasia, avendo riportato il grado più alto nella gerarchia militare.

Deve in tal senso osservarsi come fra "commemorazione" ed "esaltazione" vi sia una significativa differenza: mentre la "commemorazione" consiste nel ricordo di un personaggio o di un avvenimento, svolto in forma pubblica e/o solenne – essendo per forza di cose un atto circostanziato nello spazio e nel tempo – viceversa l'"esaltazione" consiste in un sottolineare ed ampliare a dismisura aspetti o caratteristiche di un insieme, di un oggetto, di un'idea o di una persona, rendendole oggetto di elogi ed inusitata ammirazione. In quest'ultimo caso, ad essere circostanziato è l'aspetto o la caratteristica dell'insieme, oggetto, idea o persona, ma non la forma dell'elogio, potenzialmente privo di un contesto temporale e spaziale necessitato.

Questo tipo di definizione si attaglia perfettamente a quanto accaduto nel caso di specie e a quanto affermato dalle stesse Difese: la dedica del Museo sito all'interno del Parco Radimonte e la successiva cerimonia inaugurale si sono polarizzate sul Generale Rodolfo Graziani, di tutti gli affilani il Soldato più illustre.

Pur tuttavia, il problema che qui si pone è altro: nello specifico caso del Generale Rodolfo Graziani non è in alcun modo possibile – per tutte le ragioni sin qui esposte – effettuare una scissione della figura di Graziani come "soldato" da quella, storicamente documentata, di "esponente del fascismo". Esaltare il Soldato/Generale Rodolfo Graziani significa elogiare un esponente apicale del fascismo, verità questa tanto storica, quanto – dopo l'arresto del Tribunale Militare Territoriale di Roma del 1950 – giudiziaria.



Per giunta, tale esaltazione si è svolta pubblicamente, sia nel caso della delibera comunale del 21 luglio 2012, sia con riferimento alla cerimonia inaugurale del successivo 11 agosto 2012. In primo luogo, non può tacersi l'intrinseca natura istituzionale dei soggetti da cui è promanata la delibera funzionale all'intitolazione, componenti della Giunta del Comune di Affile, organo che - per definizione rappresenta e costituisce il principale strumento di promanazione della volontà della collettività locale, nonché la natura di atto pubblico della delibera medesima, in ragione del suo essere stato adottato dagli imputati VIRI, FROSONI e PEPERONI in qualità di pubblici ufficiali, rispettivamente Sindaco ed Assessori della Giunta Comunale. In secondo luogo, pubblica è stata anche la modalità con cui sono avvenute l'informazione e la sollecitazione della collettività a partecipare alla cerimonia inaugurale dell'11 agosto 2012, mediante inviti e manifesti recanti il programma dell'evento²¹. In terzo luogo, il Museo al Soldato, che ha formato oggetto di inaugurazione assieme al Parco di Radimonte, è struttura a carattere permanente, nonché topograficamente collocata all'interno di un luogo pubblico, suscettibile di accesso ad un numero potenzialmente indeterminato di persone²².

Da ultimo, con riferimento all'idoneità delle condotte esaltative a determinare il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista nel senso delineato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità – ovvero della loro capacità di porsi quale "antecedente causale", idoneo a provocare adesioni e consensi favorevoli alla riorganizzazione di formazioni di stampo fascista – anche quest'ultimo elemento deve ritenersi sussistente nel caso de quo, a nulla valendo l'obiezione sollevata dalle Difese, per le quali anche il solo pericolo di riorganizzazione non si sarebbe effettivamente realizzato. Preme a questa Corte sottolineare come il reato di apologia del fascismo sia reato c.d. di pericolo, per la cui integrazione è quindi sufficiente la semplice messa in

²² In tal senso è importante tenere a mente il chiaro disposto di cui all'art. 266, ult. co., c.p., secondo il quale "Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata".



²¹ Cfr. gli inviti trasmessi alle Stazioni CC di Affile e di Subiaco, recanti la foto del Musco al Soldato dedicato al Generale Rodolfo Graziani con la dicitura "Affile, 11 Agosto 2012. Inaugurazione Parco Radimonte e Sacrario al Soldato M.llo D'Italia Rodolfo Graziani", mentre nel programma si legge "La S.V. è invitata ad Affile sabato 11 agosto 2012 all'inaugurazione del Parco Radimonte e Sacrario al Soldato M.llo d'Italia Rodolfo Graziani, replicata anche nei manifesti relativi all'evento, laddove in alto è dato scorgere lo stemma del Comune di Affile affiancato dal "Comitato Pro M.llo d'Italia Rodolfo Graziani", Associazione nata nel 2005, che in collaborazione con il primo, ha promosso la manifestazione.

pericolo o la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice, cioè la stabilità dell'ordine democratico della Repubblica.

Orbene, deve in questo senso condividersi l'argomentazione svolta sul punto dal giudice di prime cure, il quale ha correttamente valorizzato non solo la natura pubblica dei soggetti da cui è promanata la delibera di cui si discute, ma anche la collocazione topografica del Museo al Soldato, che ha rappresentato anche il luogo prescelto per la cerimonia inaugurale, "[...] luogo stabile e qualificato di ritrovo per altre occasioni, potenzialmente illimitate, di manifestazioni apologetiche, che favorisce, per il suo alto valore simbolico, la possibilità di aggregazioni funzionali al momento organizzativo ed alla rievocazione dell'ideologia fascista"²³.

Non può, al contrario, essere ritenuto sintomatico della concretezza del pericolo, l'apprezzamento operato dalla Regione Lazio con la deliberazione n. 82 del 13.03.2015, con la quale si chiedeva al Comune di Affile di addivenire all'annullamento in autotutela della deliberazione n. 66 del 21 luglio 2012 "[...]nella parte di dedicazione del piccolo museo del soldato al generale Rodolfo Graziani, pena la revoca del finanziamento regionale utilizzato per la realizzazione del museo", in quanto trattasi di mera valutazione, che si basa su canoni, regole e parametri che costituiscono esclusivo appannaggio dell'attività amministrativa.

Conclusione, questa, che analogamente non consente di condividere la valutazione che del medesimo elemento ha fatto la Difesa in uno dei motivi di gravame.

Pertanto, ritenuto integrato sotto il profilo oggettivo il reato di apologia del fascismo (ex art. 4, co. 2, legge n. 205/1993), i motivi di appello proposti sul punto dalle Difese devono essere rigettati.

5.1 L'elemento soggettivo: il dolo generico nel caso de quo.

Una volta dimostrata l'integrazione, sul piano materiale, di tutti gli elementi prescritti dall'art. 4, co. 2, l. 205/1993, è possibile verificare se le condotte concretamente poste in essere dagli imputati siano coperte dal coefficiente di adesione psicologica richiesto dalla norma: il dolo generico, da intendersi come consapevolezza e volontà di esaltare pubblicamente un esponente del fascismo e di determinare, per il tramite di questa esaltazione, il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Sul punto, il giudice di prime cure ha osservato come la sussistenza dell'elemento soggettivo de quo possa essere desunta da una serie di fattori. Il primo di essi è stato

²³ Cfr. l'impugnata sentenza del Tribunale di Tivoli, R.G. Sent. n. 2145/17, del 07.11.2017, p. 17.



ravvisato nella scelta del personaggio cui intitolare il Museo al Soldato, individuato nel Generale Rodolfo Graziani consapevolmente e volontariamente ad opera degli imputati, avendo il VIRI in qualità di Sindaco proposto l'intitolazione, condivisa ed approvata dagli Assessori FROSONI e PEPERONI. Tuttavia, il dato più pregnante – anzi, sintomatico – ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è stato rappresentato, secondo il Tribunale, dall'emersione ed esternazione della volontà di intitolare l'opera al Generale Graziani (prima mediante la delibera e poi mediante la richiesta indirizzata al Prefetto in data 15.10.2012) in un momento successivo alla concessione dei finanziamenti e all'ultimazione dei lavori, circostanza che ha trovato positivo riscontro proprio nelle affermazioni rese dal Sindaco VIRI in sede di spontanee dichiarazioni, laddove ha icasticamente affermato come il Museo non avrebbe potuto che essere intitolato al Graziani, il più grande concittadino degli affilani.

Le prospettazioni difensive, viceversa, si sono concentrate - fondamentalmente - su tre considerazioni: la prima, sulla scorta della quale l'intervento della richiesta di autorizzazione all'intitolazione in un momento successivo rispetto alla delibera ed alla cerimonia inaugurale risponderebbe ad un iter procedimentale necessitato (trattandosi di una Pubblica Amministrazione), articolato - proprio come nella vicenda per cui è causa - in una preventiva deliberazione, seguita da una richiesta all'organo competente. Con la seconda argomentazione, invece, si valorizzano le reali motivazioni che avrebbero indotto gli odierni imputati a scegliere il Generale Rodolfo Graziani come dedicatario del Museo al Soldato, e cioè in quanto, "mito vivente" per gli affilani, era considerato il Soldato per eccellenza. Con una ultima argomentazione, infine, si asserisce la totale mancanza di consapevolezza, in capo agli imputati, in ordine all'illiceità della condotta tenuta, adducendosi non solo la circostanza per cui, nel vicino comune di Filettino, sarebbero presenti da anni un parco ed un museo dedicati a Rodolfo Graziani, ma sostenendosi anche che rappresenterebbe un assurdo - per chi sia cosciente di commettere un reato - recapitare un invito ai Carabinieri per renderli partecipi del momento consumativo.

Orbene, questa Corte ritiene i motivi di appello avanzati da entrambe le Difese infondati e, pertanto, immeritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, è indubbio che gli imputati avessero la consapevolezza e volontà di esaltare pubblicamente il Generale Rodolfo Graziani quale esponente del fascismo. Ciò emerge in primis dal fatto che, fino al 13 luglio 2012 (data che segna il completamento



dei lavori ed otto giorni prima della delibera in contestazione), negli atti deliberativi e/o propositivi relativi alla presente vicenda il nome del Generale Rodolfo Graziani non veniva mai menzionato, ne in via diretta, ne in via indiretta. Il che non risponde all'asserito rispetto di un *iter* procedimentale necessitato, bensì alla ferma volontà di scavalcare ogni possibile ostacolo che potesse inficiare lo scopo avuto di mira, dedicare il Museo al Soldato al Generale Rodolfo Graziani.

Inoltre, anche quando il nome del Graziani effettivamente compare all'interno della delibera n. 66 del 21 luglio 2012 (con allegato tanto di curriculum vitae del Generale, laddove si dà atto anche del ruolo da questi ricoperto sotto la R.S.I. e della sentenza di condanna del Tribunale Militare Territoriale di Roma del 1950) si tenta di confondere il lettore, utilizzando diverse formule ed espressioni, dal carattere fumoso, elusivo: da una semplice lettura della delibera, infatti, emerge una totale divergenza fra l'oggetto della delibera - "Intitolazione Parco Radimonte alla memoria di Luigi Ciuffa e il Sacrario al Soldato (Gen. Rodolfo Graziani)" - ove la collocazione fra parentesi del nome del Generale ingenera nel lettore una certa confusione, portando a credere che l'intitolazione del Museo sia effettivamente al "Soldato", con una ambiguità di fondo aleggiante sul ruolo in essa rivestita dal Graziani, e la parte dispositiva, laddove invece - chiaramente si legge "[...]dedicare il piccolo museo al soldato, al Generale Rodolfo Graziani per quanto in narrativa e che qui si intende riportato per intero quale parte integrante e sostanziale". Per giunta, da un punto di vista lessicale, si opera una scissione fra l'intitolazione del Parco a Luigi Ciuffa e la dedica del Museo al Soldato al Generale Graziani. Difatti, corre una significativa differenza fra i termini "intitolazione" e "dedica": mentre il primo ha una connotazione di tipo neutrale e significa "dare ad un oggetto un titolo", dunque "designare", viceversa il termine "dedica" - pur costituendo un sinonimo del primo - ha una connotazione necessariamente personalistica, indicando qualcosa di cui si desidera fare dono a qualcuno che rivesta una importanza particolare per chi lo compie²⁴, ma non necessariamente condivisa da chi legge.

Ma vi è di più. Oltre ad aver esplicitato la volontà di intitolare il Museo al Soldato al Gen. Graziani in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, nella delibera si tenta altresì di legittimare la liceità dell'operazione, non solo affermando di aver acquisito i pareri previsti dal d.lgs. n. 267/2000 (assenti sia in calce, che negli allegati alla delibera n. 66), ma facendo anche riferimento al fatto che sia l'intitolazione del Parco a Luigi

²⁴ Cfr. la dedica o epigrafe dell'autore o dell'editore, generalmente contenuta tra il frontespizio e corpo di testo principale all'interno di un libro.



Ciuffa, che la dedica del Museo al Gen. Graziani fossero avvenute "[...] in conformità a quanto stabilito dalla Donazione di scopo del Comitato". Ora, tale ultima affermazione risulta totalmente infondata, non trovando riscontro alcuno nell'atto di donazione effettuata il 03.01.2010 dal "Comitato per l'erezione di un sacrario dedicato al soldato in Affile" – di cui all'epoca faceva parte in qualità di Consigliere anche FROSONI Giampiero – al Comune di Affile, in persona del Sindaco VIRI. Se davvero si fosse voluto agire in conformità con la Donazione di scopo del 2010 si sarebbe dovuto dedicare il Museo al "Soldato", in rappresentazione e ricordo di tutti i caduti di Affile durante le guerre mondiali, e non di un Soldato per tutti, il Generale Rodolfo Graziani. Evidentemente, tuttavia, essendo stata la delibera approvata anche dallo stesso FROSONI – che di quel Comitato faceva parte e che aveva partecipato alla stessa donazione – e dal PEPERONI, la volontà doveva essere altra sin dall'inizio.

A tal fine, risultano illuminanti le dichiarazioni rese dal Sindaco VIRI all'udienza del 20.12.2016, dove l'imputato ha spiegato perché la scelta si sia orientata proprio su Graziani e si è soffermato su di un excursus storico sulla nascita del Comitato testé citato. Il Generale Graziani era stato il più grande concittadino degli affilani, oltre che il più grande colonnello dell'esercito italiano, ragioni per le quali la dedica nei suoi confronti era più che scontata²⁵, pur essendo già presente ad Affile la tomba monumentale del Generale. Con riguardo al Comitato, invece, il Sindaco ha ricordato come esso fosse nato nel 1957, due anni dopo la morte del Generale Graziani avvenuta nel gennaio del 1955 - quando allora era Sindaco di Affile Luigi Ciuffa, il quale aveva raccolto il denaro necessario per realizzare il Sacrario. Qui non possono che riportarsi le affermazioni del Sindaco VIRI, talmente chiare, da non necessitare di ulteriori spiegazioni: "[...] Luigi Ciuffa raccolse dei fondi proprio per fare il sacrario, allora si voleva fare il sacrario, ma lui allora era proprio vicino alla morte del generale con gli avvenimenti, i fatti, quindi si poteva realizzare questo museo, questo sacrario, allora sì che lo volevano fare il sacrario. Poi il comitato riuscì soltanto a comprare l'ettaro e mezzo di terreno nel 2009, il comitato ci propose la realizzazione di

²⁵ Cfr. verbale dell'udienza del 20.12.2016, p. 7: "[...] Perché? Perché è il nostro più grande concittadino, colui che nella prima guerra mondiale ha avuto due riconoscimenti perché è partito capitano e ne è uscito colonnello a 36 anni, il più giovane colonnello dell'esercito italiano e a chi Affile doveva intitolare il museo se non a lui?".



questo museo a parco Radimonte con la donazione di scopo, quindi lo scopo era quello che noi realizzassimo quello che poi abbiamo fatto"²⁶.

In quest'ottica, i "motivi" che hanno determinato le scelte degli imputati sono ininfluenti; sul punto, la Suprema Corte, in tema di apologia di reato in generale, ha affermato che sono del tutto irrilevanti sia l'ignoranza dell'obiettiva illiceità penale del fatto criminoso esaltato, sia il preciso fine di esaltare o approvare uno o più delitti perché altri ne commettano di ulteriori (non rilevando la qualificazione teleologica della condotta del soggetto agente) sia – ancora – il fine o movente per cui l'agente abbia con coscienza e volontà, commesso il fatto (Cass., Sez. I, n. 10804 del 11 marzo 1975); certamente applicabile anche al caso di specie.

Questo ultimo orientamento consente altresì di respingere la censura mossa dalla Difesa e relativa alla mancata consapevolezza, in capo agli imputati, di commettere un illecito in ragione della presenza, nel vicino Comune di Filettino, di un parco ed un museo dedicati al Generale. Inoltre, come rilevato dalla stessa Difesa del FROSONI e del PEPERONI, tali opere sono presenti da anni a Filettino in quanto le stesse rappresentano un retaggio dell'epoca fascista e portano il nome del Generale da tempo immemore, avendo peraltro il Comune di Filettino – che ha dato i natali al Gen. Graziani – per diversi anni (dal 1938 al 1945) portato il nome "Filettino-Graziani". Al di là di questa considerazione, assume in ogni caso vaienza decisiva la considerazione per cui, nell'ambito dell'accertamento della sussistenza del dolo generico, non costituisce parametro di raffronto la condotta posta in essere da altri.

Con riferimento, da ultimo, al secondo episodio in contestazione – la cerimonia inaugurale dell'11 agosto 2012 – anche in questo caso non può che concludersi per l'integrazione dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma. Pur non essendovi prova della partecipazione del FROSONI e del PEPERONI a tale manifestazione (circostanza negata dai diretti interessati negli atti di appello), non può dubitarsi della piena adesione del FROSONI e del PEPERONI anche alla fase organizzativa della celebrazione pubblica, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso VIRI all'udienza del 20/12/2016, laddove lo stesso – nel ricostruire lo sviluppo degli avvenimenti – utilizza sempre la prima persona plurale.

L'affermazione della Difesa, per la quale contrasterebbe in toto con la consapevolezza di commettere un reato l'invito rivolto alle Stazioni CC di Affile e Subiaco, può essere



²⁶ Cfr. verbale dell'udienza del 20.12.2016, p. 11.

facilmente disattesa sulla base di una considerazione assolutamente dirimente: nel caso di organizzazione di manifestazioni, cortei, raduni, marce, eventi a carattere ludico sportivo, etc. rappresenta un protocollo consolidato – oltre che ineludibile – quello di preavvisare in anticipo ed obbligatoriamente della manifestazione il Questore, oltre che, per prassi, il Comandante della Stazione CC più vicina²⁷.

Tuttavia, il dato di maggior interesse è altro. L'intera manifestazione dell'11 agosto 2012, che doveva essere una cerimonia di inaugurazione di un nuovo spazio ricreativo (il Parco di Radimonte) consegnato alla collettività rappresentata da tutti i cittadini affilani che un alto prezzo avevano pagato con i propri caduti durante le due guerre mondiali, si è caratterizzata, al contrario, per l'essere stata una cerimonia di pubblica esaltazione di un singolo, il Generale Rodolfo Graziani. Il riscontro di ciò si evince nell'intero contesto della manifestazione, polarizzata quasi interamente - come risultante dal programma - sulla sua figura: alle ore 16.00 era previsto un raduno presso Piazza San Sebastiano, alle ore 17.00 una Conferenza dedicata alla memoria del Generale Rodolfo Graziani, alle 18.00 la deposizione di una corona presso la Tomba del Maresciallo, alle 18.30 la Santa Messa presso il Sacrario del Parco, alle 19.30 l'intervento delle Autorità presenti sul luogo, alle 20.00 una cena a buffet ed infine alle 20.30 uno spettacolo musicale. Più di tutto vi è però un dato cruciale, totalmente pretermesso in primo grado, rappresentato dalla data scelta per lo svolgimento dell'evento: l'11 agosto 2012. In tale data, lungi dall'essere una data qualunque, ricorreva il 130° anniversario della nascita del Generale Rodolfo Graziani (11.08.1882). In ragione di tutto quanto finora considerato, il VIRI, il FROSONI ed il PEPERONI non potevano non prefigurarsi quantomeno il rischio che l'edificazione di un Museo dedicato al Generale Rodolfo Graziani, unitamente alla cerimonia inaugurale che ne è

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali".



Cfr. art. 18 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/31): "[...] I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.

seguita, potesse determinare il concreto pericolo di rendere quel Parco un luogo di esaltazione del fascismo, idoneo a suscitare una visione favorevole di quest'ultimo che fosse foriera di adesioni e consensi al disciolto partito.

Integrato anche il profilo soggettivo richiesto dalla norma, deve quindi concludersi per il rigetto dei motivi di appello proposti in via principale dalle Difese.

5.2 La continuazione fra i reati commessi.

Si ritiene, viceversa, fondato – ed in quanto tale meritevole di accoglimento – il primo motivo di gravame presentato dal Pubblico Ministero, riguardante il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. fra l'episodio del 21 luglio 2012 (l'approvazione della delibera n. 66 relativa all'intitolazione) e quello dell'11 agosto 2012, data in cui ha avuto luogo la cerimonia inaugurale del Parco di Radimonte in Affile.

Non può, infatti, condividersi l'argomentazione svolta sul punto dal Giudice di prime cure, il quale ha escluso la continuazione, partendo dal presupposto che deliberazione e cerimonia inaugurale rappresentassero due frazioni della medesima condotta e, come tali, fossero inscindibili, difettando la sola deliberazione – in assenza della successiva manifestazione pubblica – dei connotati necessari ad inquadrarla come "esaltazione idonea in concreto a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del partito fascista".

Al contrario, come questa Corte ha avuto modo di dimostrare, gli episodi de quibus costituiscono due condotte distinte ed autonome, che integrano tutti i requisiti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini del perfezionamento della fattispecie di apologia del fascismo, essendo perciò sufficienti – ciascuno considerato separatamente – a consumare il reato.

In ragione di tale assunto risulta, quindi, totalmente irrilevante la mancata partecipazione del FROSONI e del PEPERONI alla cerimonia inaugurale del successivo 11.08.2012, avendo gli stessi concorso ex art. 110 c.p. nel reato di cui all'art. 4, co. 2, 1. 205/1993, dando, in qualità di Assessori, il loro apporto, sia materiale che morale, alla condotta criminosa del VIRI, di cui hanno agevolato e rafforzato il proposito criminoso, effettivamente partecipando alla seduta del 21 luglio 2012 della Giunta Comunale di Affile ed approvando la proposta del Sindaco di procedere all'intitolazione del Museo al Soldato al Generale Rodolfo Graziani.

0

²⁸ Cfr. sentenza del Tribunale di Tivoli, cit., p. 23:

5.3 Il trattamento sanzionatorio.

L'avvenuto accoglimento del primo motivo di gravame della Parte pubblica impone la rivalutazione del trattamento sanzionatorio, non operando nel caso di specie il divieto di reformatio in peius; e tuttavia ritiene la Corte che la pena finale in concreto inflitta dal primo giudice sia congrua rispetto alla gravità delle condotte accertate ed alla personalità degli imputati, sicché si deve procedere solo ad una ripartizione interna della sanzione già inflitta nei termini che seguono: per VIRI, pena base mesi dieci di reclusione ed euro 150,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 1 ed euro 180,00 di multa, ridotta per il rito a mesi otto di reclusione ed euro 120 di multa; per FROSONI e PEPERONI, pena base mesi sette di reclusione ed euro 110,00 di multa, aumentata per la continuazione a mesi nove ed euro 120,00 di multa, ridotta per il rito a mesi sei ed euro 80,00 di multa. La diversa determinazione risponde al differente ruolo svolto nella vicenda dagli odierni imputati.

Non ritiene la Corte che agli imputati possano essere concesse le attenuanti generiche, pure richieste dai Difensori con i motivi subordinati, non essendo a tal fine sufficiente l'assenza di precedenti penali, come condivisibilmente affermato dal primo Giudice.

Da ultimo, vanno confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata, non avendo i Difensori svolto alcuna argomentazione a sostegno delle rispettive richieste.

In ragione del carico del ruolo e della complessità degli argomenti, si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605, 580 c.p.p.,

conferma la sentenza del Tribunale di Tivoli in data 07.11.2017 appellata dal P.M., da VIRI Ercole, FROSONI Giampiero e PEPERONI Lorenzo;

condanna gli imputati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla Parte Civile costituita, che liquida in 1.200,00 euro oltre accessori come per legge.

Dichiara inammissibili i motivi di appello presentati dal P.M. diversi dal primo.

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Roma, 14.03.2019



[34]

Il Presidente est. Barbara Càllari

AUEGATO

di ciò che lo stesso rappresenta in virtú della delibera della Giunta Comunale di Affile che, con la sua intitolazione al Gen. Graziani, na attribuito all'immobile una determinata valenza storica, rievocativa di un personaggio esponente di valori ed ideologie espressione del regime fascista ed in contrapposizione ai principi democratici fondarti lo Stato.

Deve, altresi, essere rigettata la richiesta di confisca e distruzione del documento della Giunta Comunale del 21 luglio 2012, avanzata ai sensi dell'art. 240, comma 1 e 2 c.p., trattandosi di cosa che servì a commettere il reato.

Ritiene questo giudicante di non poter accogliere l'istanza dell'Ufficio di Procura in quanto il documento di cui si chiede la distruzione è un atto che promana dalla Pubblica Amministrazione, è che ciò che va eliminato sono gli effetti della delibera.

La Pubblica Amministrazione interviene unilateralmente con i mezzi amministrativi a sua disposizione, tutelando autonomamente la propria sfera d'azione, in virtù della potesta generale conferitale dall'ordinamento giuridico.

Dunque, gli effetti illeciti del provvedimento amministrativo, nonche il pericolo di aggravamento del reato possono essere eliminati con altri strumenti dell'ordinamento giuridico, anche in via di autotutela, come per altro, richiesto dalla Regione Lazio con determinazione n. 82 del 13.3.2015 : e per tali motivi va disposta la trasmissione del dispositivo al Comune di Affile per quanto di competenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.,

dichiara VIRI Ercole, FROSONI Giampiero e PEPERONI Lorenzo colpevoli del reati loro ascritti in rubrica ed esclusa la contestata continuazione, considerata la diminuente per la scelta del rito, condanna VIRI Ercole alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 120,00 di multa, FROSONI



Giampiero e PEPERONI Lorenzo alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 80,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, ciascuno per la propria parte.

Letto l'art, 163 cp concede agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Letti gli artt. 4 ultimo comma L. 645/1952 e 28 comma 2 cp dichiara gli imputati per la durata di cinque anni interdetti dai pubblici uffici limitatamente ai numeri 1) e 2) dell'art. 28 cp...

Visti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p., condanna, altresi VIRI Ercole, FROSONI Giampiero e PEPERONI Lorenzo in solido al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile. da liquidarsi all'esito di separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 8.000,00 ed alla refusione delle spese di lite sostenute dalla costituita parte civile, pari ad euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.

Dispone la trasmissione del presente dispositivo al Comune di Affile per quanto di competenza.

Letto l'art. 544 comma 3 cpp indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Cosi deciso a Tivoli il 7.11.2017

IL Mustice Marianda Valvo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TWOLL 30-01-2018

Dot. Franco COLONE